

RAPPORTO

della Commissione della Gestione
sul messaggio 9 febbraio 1968 accompagnante il disegno di legge
che assegna un'indennità di rincarato ai dipendenti e pensionati dello Stato
per il periodo 1968 / 1971

(del 14 novembre 1968)

Con decreto legislativo 21 marzo 1966 veniva riconosciuta ai dipendenti ed ai pensionati dello Stato una indennità di rincarato: la sua validità è scaduta il 31 dicembre 1967.

Con il messaggio in esame viene riproposto lo stesso principio ed il Consiglio di Stato, premesso come la situazione di rinvio del denaro si ripeterà anche per i prossimi anni, chiede una delega della competenza estesa a quattro anni per determinare il « quantum » dell'indennità di rincarato da corrispondere al personale attivo ed a riposo dello Stato.

Il messaggio è molto dettagliato, il che ci consente di essere molto brevi con il nostro rapporto.

Il principio di rinnovare al Consiglio di Stato la facoltà di procedere — anno per anno —, nel periodo 1968/71, al versamento (o, se del caso, alla riduzione) dell'indennità di rincarato giustificata dall'aumento dei prezzi al consumo deve senz'altro essere approvato.

L'articolo 6 del disegno di legge toglie il diritto all'indennità complementare di fine anno al dipendente che non è più al servizio dello Stato al primo dicembre.

Tale norma è giustificata, in quanto si ritiene che chi lascia volontariamente il servizio dello Stato nel corso dell'anno non può beneficiare di un conguaglio di carovita deciso dopo l'interruzione del rapporto di lavoro.

Discussione ha sollevato l'ammontare delle indennità minime previste per i pensionati.

L'associazione dei pensionati dello Stato, tramite l'ufficio presidenziale del Fronte Unico, aveva chiesto un aumento sensibile di questi valori.

In considerazione della particolare condizione economica e familiare di queste categorie di beneficiari di prestazioni della Cassa pensioni, il messaggio propone che l'indennità di rincarato venga computata nei seguenti importi minimi:

- Fr. 6.000,— per i pensionati per invalidità e vecchiaia (precedentemente Fr. 5.000,—)
- Fr. 3.600,— per le vedove (precedentemente Fr. 3.000,—)
- Fr. 1.200,— per gli orfani (precedentemente Fr. 1.000,—)
- Fr. 2.400,— per gli orfani di padre e di madre e per i parenti bisognosi (precedentemente Fr. 2.000,—).

La pensione minima di Fr. 6.000,—, avverte il messaggio, rappresenta il valore massimo (60%), arrotondato per eccesso, computato sul guadagno assicurato di

un dipendente della 18.a classe di organico con lo stipendio massimo comprensivo dell'indennità di rincaro assegnata nel 1967.

La Commissione ha preso conoscenza delle argomentazioni dell'onorevole rappresentante del Governo nel senso che limiti più alti potrebbero portare a situazioni non eque.

La Commissione propone di approvare il disegno di decreto legislativo proposto dal messaggio 9 febbraio 1968.

Per la Commissione della Gestione:

A. Giovannini, relatore

Baggi — Borella — Bottani, con riserva
— Galli, con riserva — Generali
— Guscelli — Merlini — Pagani —
Verda — Wyler, con riserva